



Roma, 18 Agosto 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 16

Oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. "Agosto"

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 24 – 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 – S.O. n. 30 - del 14 agosto 2020, il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano in particolare le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 12 – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

E' prevista per il mese di giugno 2020, l'erogazione di un'indennità di 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati nei rapporti di collaborazione, tra l'altro, con il CONI, le FSN e le ASD e SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (*riconosciute dal CONI*), i quali, in conseguenza del COVID-19, hanno cessato o ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non è riconosciuta ai percettori di altri redditi di lavoro e/o del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni per le quali sono state erogate altre indennità.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione o della mancata percezione di altro reddito di lavoro, sono presentate alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dell'indennità di cui agli art. 96 del D.L. n. 18/2020 e 98 del D.L. n. 34/2020, l'indennità stessa è erogata senza necessità di ulteriore domanda anche per il mese di giugno 2020.

Art.64 – Rifinanziamenti e disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese nonché a favore degli enti del Terzo Settore

E' previsto che all'art. 13, comma 12-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, le parole “enti del Terzo Settore.....esercenti attività d'impresa o commerciale, anche in via non prevalente”, sono sostituite dalle parole “enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore...”. Con la disposizione recata dal comma 3 dell'art. 64, pertanto, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche (enti non commerciali) che svolgono attività d'impresa o commerciale, anche in via non prevalente, possono fruire del Fondo di Garanzia previsto per le piccole e medie imprese.



Art. 81 – Incentivo investimenti pubblicitari in favore di Leghe e delle Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche

Sono stati stanziati 90 milioni di euro per un credito d'imposta concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi della norma, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono escluse dalla disposizione di che trattasi le **sponsorizzazioni** nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili; è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con DPCM saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione della disposizione agevolativa.

L'investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo **non inferiore** a 10.000,00 euro e rivolto a Leghe e Società Sportive Professionistiche e ASD e SSD con ricavi commerciali, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a **200.000,00** euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Le Società Sportive Professionistiche e le ASD e SSD oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione in argomento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Salvo diverse interpretazioni in sede di Decreto attuativo, è da ritenere che lo sponsor erogante, oltre a beneficiare del credito d'imposta nella misura del 50% dell'importo erogato, potrà dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito d'impresa, l'ammontare dell'intero importo a titolo di spesa di pubblicità.

Art. 77 – Estensione del *bonus* affitti al mese di giugno 2020

Con la modifica apportata all'art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, il bonus affitto per gli immobili ad uso non abitativo, previsto originariamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è concesso anche per il mese di **giugno** 2020.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, sospesi per le Federazioni Sportive Nazionali, Associazioni e Società Sportive Professionistiche e **Dilettantistiche**, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020 nonché quelli relativi al versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, possono essere versati nella misura del **50% entro il 16 settembre 2020** in unica soluzione o in quattro rate, di pari importo, a decorrere dal 16 settembre 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni; il rimanente **50% potrà essere versato in 24 rate**, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16° gennaio 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Art. 99 – Proroga riscossione coattiva

Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo-15 ottobre 2020, relativi a cartelle emesse dagli Agenti della riscossione e a pagamenti dovuti a seguito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, di avvisi di addebito INPS e di atti di accertamento esecutivi emessi dagli Enti Locali

Si riportano di seguito anche alcune delle disposizioni recate dal D.L. che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 3 - Esonero dal versamento di contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi usufruibile entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Art. 6 – Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, godono di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i neo assunti a tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.

Art. 8 - Proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020.

Art. 27 - I datori di lavoro che operano nelle Regioni caratterizzate da un maggior disagio economico a causa del COVID-19, nelle quali è stato registrato un Pil pro-capite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi UE, potranno godere di uno sconto del 30% sulla contribuzione complessiva, con la sola esclusione del premio INAIL, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Secondo la relazione tecnica al Decreto, i territori con le caratteristiche di cui sopra sono quelli centro-meridionali (Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Art. 98 – Proroga del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, che abbiano subito una perdita del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 110 - Possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019, con un riconoscimento fiscale del maggior importo previo versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sull'importo rivalutato. L'imposta può essere versata in tre rate annuali con scadenza a giugno 2021, 2022 e 2023, anche utilizzando l'istituto della compensazione.

Art. 115 – Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.